



# Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia  
*Ufficio Prevenzione Incendi*

Brescia, li, data del protocollo

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia  
[segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it](mailto:segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it)

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e  
Conservatori della Provincia di Brescia  
[oappc.brescia@archiworldpec.it](mailto:oappc.brescia@archiworldpec.it)

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della  
Provincia di Brescia  
[collegio.brescia@geopec.it](mailto:collegio.brescia@geopec.it)

Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali  
Laureati della Provincia di Brescia  
[collegiodibrescia@pec.cnpi.it](mailto:collegiodibrescia@pec.cnpi.it)

Oggetto: D.M. 12 aprile 2019 – modifiche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.

Con l'approssimarsi dell'entrata in vigore del D.M. 12 aprile 2019, prevista per il 20 ottobre p.v., anche al fine di rispondere ai numerosi quesiti verbali già pervenuti da parte di iscritti a Codesti ordini e collegi, si ritiene utile e opportuno evidenziare le principali novità introdotte dal decreto in oggetto citato.

## **Articolo 2 del D.M. 12.04.2019**

Tale articolo amplia l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell'allegato I al DPR 151/2011 cui è ora possibile applicare il Codice di Prevenzione Incendi.

Si evidenzia che per tali attività di nuova realizzazione, escluso quelle espressamente indicate all'articolo 3, l'unico strumento di progettazione sono le norme tecniche allegate al Codice.

Le modalità di progettazione connesse con attività esistenti oggetto di modifiche e/o ampliamenti dopo l'entrata in vigore del decreto in argomento, sono indicate ai commi 3 e 4 dell'art. 2.

Sintetizzando, per tali attività è possibile mantenere l'approccio di progettazione secondo le norme tecniche tradizionali anche sulle parti in modifica e/o ampliamento solo se l'applicazione alle stesse del Codice comporta incompatibilità con le porzioni dell'attività esistenti e non oggetto di modifica.

La previsione di cui al precedente capoverso è tesa ad evitare potenziali criticità nella fase di transizione dalle norme tradizionali al Codice; in questo contesto, quindi, quando le modifiche o ampliamenti su attività esistenti progettate con le nuove disposizioni tecniche dovessero comportare interventi di conformazione, sia strutturali che impiantistici, anche negli ambiti dell'attività che non sono oggetto dell'intervento, è consentito continuare ad applicare le normative di tipo tradizionale lasciando salva la possibilità, su base volontaria, di riprogettare l'intera attività secondo le norme tecniche allegare al Codice.

E' utile inoltre evidenziare che il comma 5 prevede che le norme tecniche allegare al Codice possano essere di riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio, non solo delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del DPR 151/2011, ma anche per tutte le attività che non sono elencate nel citato DPR.

Le attività individuate dal comma 5 che optano per l'approccio progettuale secondo le norme tecniche allegare al Codice, sono esonerate dall'applicazione delle normative di tipo tradizionale.

### Articolo 3 del D.M. 12.04.2019

Tale articolo introduce nel D.M. 3 agosto 2015 l'articolo 2-bis che definisce le modalità applicative alternative.


Come già accennato si fa salva la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale in alternativa alle norme tecniche allegare al Codice, per alcune attività dell'allegato I del DPR 151/2011 già regolate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi (ad esempio il responsabile di una attività alberghiera potrà ancora scegliere se applicare il metodo tradizionale previsto dal D.M. 09.04.2019 e s.m.i. o il metodo "codice di prevenzione incendi" previsto dal D.M. 09.08.2016).

Nella sottostante tabella è riportato schema riepilogativo di quanto sopra indicato.

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
<b>Attività soggette</b>	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice</li> <li>• Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività</li> </ul>
	Con RTV	Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice</li> <li>• Regole tradizionali</li> </ul>	
<b>Attività non soggette</b>		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali	

Considerato l'importanza delle modifiche introdotte dal D.M. 12 aprile 2019 questo Comando, nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento sulla materia di cui trattasi, richiede a Codesti Ordini e Collegi professionali la massima diffusione della presente fra i propri iscritti al fine di consentire la corretta e uniforme applicazione delle disposizioni.

Il funzionario referente dell'ufficio prevenzione  
(DCS Giuseppe Patarnello)



Il Comandante Provinciale  
(Restuccia)

